SUPPORTO PER L'OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL OT23 - 2027 PER GLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL 2026

Il ns. Studio è a disposizione per **l'assistenza nella pianificazione e nello svolgimento delle attività propedeutiche alla presentazione della domanda** per la riduzione del tasso medio per prevenzione – ANNO 2027 (OT23, in precedenza noto come OT24).

Si ricorda che **la concessione dello "sconto" è subordinata:**

- alla regolarità negli obblighi contributivi ed assicurativi e al rispetto della normativa in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, da dichiarare all'INAIL da parte del datore di lavoro (con correlate responsabilità in caso di inadempienze);
- all'**effettuazione, TASSATIVAMENTE entro il 31 dicembre 2026, di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro**, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia;
- alla dimostrazione, mediante invio all'INAIL della documentazione probante, di aver correttamente e compitamente eseguito gli interventi in miglioramento di cui al punto precedente.

Qualora, in sede di istruttoria, venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti, la riduzione non viene riconosciuta. Se la mancanza dei requisiti viene rilevata successivamente alla concessione del beneficio, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione, al recupero dei premi dovuti e all'applicazione delle vigenti sanzioni civili.

Consigliamo anzitutto di verificare, con l'aiuto del Vostro consulente del lavoro, a quanto ammonta lo "sconto INAIL" a Voi applicabile e di confrontare tale beneficio con l'impegno e i costi per mettere in atto gli interventi di miglioramento e per presentare la domanda di riduzione.

Gli interventi di miglioramento devono essere ricompresi all'interno del Modello OT23-2027: ciascun intervento è classificato dalla lettera A o B. **Per poter accedere alla riduzione** del tasso INAIL **è necessario effettuare un intervento di tipo A o, in alternativa, due interventi di tipo B.**

Come accennato, per ciascun intervento è necessario **allegare alla domanda la "documentazione ritenuta probante"** elencata nel modello INAIL, a pena di inammissibilità. È facoltà dell'Azienda fornire ulteriore documentazione atta a dimostrare l'effettuazione degli interventi dichiarati così come è facoltà dell'INAIL richiedere integrazioni e approfondimenti. La domanda di riduzione **può essere presentata esclusivamente in modalità telematica** effettuando l'accesso al servizio on-line del sito INAIL direttamente come Azienda, attraverso le Vostre credenziali, o tramite il Vs. consulente del lavoro che può accedere con delega/autorizzazione aziendale.

Nella pagina seguente elenchiamo gli **INTERVENTI "IN EVIDENZA" DA ESEGUIRE NEL 2026 PER LA RIDUZIONE TASSO INAIL CON OT23**: si tratta di una selezione di possibili azioni migliorative, estratte dal Modello OT23 – 2027, che a nostro avviso presentano una buona combinazione di utilità per l'Azienda e di sostenibilità economico-organizzativa.

Il ns. Studio è a disposizione per l'organizzazione, il supporto documentale e lo svolgimento delle correlate attività di consulenza/assistenza/formazione. A tal fine la colonna "CONSULENZA STUDIO" fornisce un'indicazione di massima su impegno temporale e costi per il supporto da parte dello Studio nell'impostazione e nella finalizzazione delle attività **(da effettuare tassativamente entro il 2026)** necessarie all'ottenimento della riduzione del tasso INAIL.

La quantificazione economica dovrà comunque essere concordata caso per caso, anche in funzione dei rapporti in essere con lo Studio.

Nelle pagine successive è riportato un prospetto contenente una lista di **ULTERIORI OPPORTUNITÀ PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VALIDI A FINI OT23**, che l'Azienda può svolgere autonomamente o con il nostro supporto, tenendo sempre presente che per raggiungere l'obiettivo sarà necessario eseguire un intervento classificato come A oppure due classificati come B.

SE DI INTERESSE CONTATTATECI ENTRO IL 30/09/2026 PER PROGRAMMARE INSIEME LE ATTIVITÀ!

STUDIO VICENTIN S.R.L.

Sede legale e operativa:
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 BRENDOLA (VICENZA)
Tel: 0444 400647

Sito web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it
C.F./P.IVA: 03852890247
N. REA VI-359634 - Cap. sociale 10.000 euro

INTERVENTI "IN EVIDENZA" DA ESEGUIRE NEL 2026 PER LA RIDUZIONE TASSO INAIL CON OT23

N°	INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	CONSULENZA STUDIO (entro 2026)
A-4.1	L'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2026 un'analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive.	B	**Il ns. Studio è a disposizione per preventivare l'intervento caso per caso**
	Note: L'intervento si riferisce a parti di impianto quali quadri elettrici, quadri di comando e trasformatori. Il rilievo termografico e l'interpretazione e valutazione dei dati rilevati devono essere eseguiti da persone certificate in accordo ai Livelli 1 e 2 previsti dalla norma UNI EN ISO 9712. Ogni punto oggetto di analisi termografica deve essere corredato da foto nel campo visibile e infrarosso. L'analisi termografica di un impianto elettrico, correttamente eseguita, può risultare efficace: *a) come intervento singolo, per accertare lo stato di sollecitazione termica di un impianto, qualora le condizioni ambientali e di carico, nonché lo stato di conservazione dell'impianto portino a ipotizzare una possibile criticità nel suo funzionamento* *b) come intervento ripetuto periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva.* **Documentazione ritenuta probante:** 1. Relazione tecnica dalla quale si evinca l'opportunità di effettuare un'analisi termografica in particolare sulla parte di impianto oggetto dell'intervento. La relazione deve specificare chiaramente il motivo dell'analisi richiesta e le condizioni di esercizio e ambientali in cui eseguire la stessa (ad esempio condizioni di carico, orario, mese o stagione, eventuale periodicità di analisi ripetute, ecc.). La relazione, firmata e timbrata, deve essere redatta da un professionista iscritto negli albi professionali, in grado di effettuare la progettazione degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/08, art. 5, commi 1 e 2, o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata, ai sensi del DM 37/08, art. 3 per il settore dell'installazione degli impianti elettrici. Fermi restando i contenuti sopra indicati: a. se la relazione si riferisce a un intervento singolo è necessario che la stessa sia datata nell'anno di riferimento della domanda b. qualora l'analisi termografica venga eseguita periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva, non è necessario produrre una relazione tecnica per ogni analisi termografica effettuata, purché il report di ogni analisi faccia riferimento alla relazione tecnica e ne specifichi l'esecuzione nelle stesse condizioni di esercizio e ambientali indicate nella relazione tecnica 2. Report dell'analisi termografica, corredato da foto nel campo visibile e infrarosso, datato e firmato nel 2026 da persona certificata almeno di Livello 2 secondo la norma UNI EN ISO 9712. Il report deve far riferimento alla relazione tecnica di cui al punto precedente e specificare l'esecuzione nelle stesse condizioni di esercizio e ambientali indicate nella relazione tecnica. Ogni immagine nel campo visibile e infrarosso deve essere corredata di data e ora esatta del rilievo 3. Per la persona che ha condotto il rilievo termografico sul campo evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 1, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712 4. Per la persona che ha redatto il report di analisi, evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 2, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712 5. Prove documentali dell'attuazione delle eventuali azioni correttive poste in atto (ad esempio fatture, schede di intervento, ecc.).		
C-5.2	L'azienda ha attuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol.	B	**4 ore per organizzazione e supporto documentale** ***N.B. Da aggiungere costo docenza con personale sanitario***
	Note: L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda ha effettuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol che comprenda interventi svolti in aula da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, psicologo, personale afferente ai centri servizi per le tossicodipendenze (SERT). **Documentazione ritenuta probante:** 1. Programmi degli interventi informativi attuati con prove documentali della qualifica del personale sanitario coinvolto 2. Prove documentali della loro attuazione nell'anno 2026 (attestazione delle presenze dei lavoratori)		
D-3	L'azienda ha attuato interventi di micro-formazione aggiuntivi rispetto alla formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	B	**4 ore per organizzazione e supporto documentale** ***N.B. Da aggiungere costo di preparazione contenuti formativi dedicati***
	Note: Per micro-formazione (o microlearning) si intende l'erogazione nell'anno 2026 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l'anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, la micro-formazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nell'anno 2026 o nell'anno precedente. **Documentazione ritenuta probante:** 1. Relazione descrittiva sulla micro-formazione attuata nell'anno 2026 con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti		

INTERVENTI "IN EVIDENZA" DA ESEGUIRE NEL 2026 PER LA RIDUZIONE TASSO INAIL CON OT23			
N°	**INTERVENTO**	**TIPO DI INTERVENTO**	**CONSULENZA STUDIO (entro 2026)**
	2. Programmi dei corsi di formazione obbligatoria frequentati dai lavoratori nel 2026 o nell'anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione 3. Dichiarazione dell'RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).		
E-10	L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.	**A**	**8 ore per organizzazione e supporto documentale** ***N.B. Da aggiungere costo per attuazione misure miglioramento***
	Note: Intervento da adottare su tutte le PAT. *Per "mancato infortunio" si intende un evento derivante dal lavoro, o che ha origine nel corso del lavoro, che non causa infortunio o malattia ma che ha il potenziale per farlo.* *Si considerano solo gli eventi derivanti dal lavoro, o che hanno origine nel corso del lavoro, che non hanno causato lesioni ai lavoratori pur avendo il potenziale per farlo. Sono escluse le situazioni pericolose che non causano alcun evento.* *Ai fini dell'attuazione dell'intervento il numero minimo dei mancati infortuni, registrati all'anno, richiesti per tale intervento è funzione delle dimensioni aziendali e del settore in cui si opera. In presenza di più settori, prevale il settore assicurativo (Grandi Gruppi delle Tariffe dei premi) a cui è addetto il maggior numero di lavoratori.* *Su tale base:* *a. per le aziende fino a 25 lavoratori il numero minimo di mancati infortuni è pari a 4* *b. per le aziende con oltre 25 lavoratori, il numero minimo di mancati infortuni si calcola dalla seguente formula: numero di dipendenti azienda x coefficiente di settore* *c. per le aziende con oltre 1000 lavoratori, il numero minimo di mancati infortuni da registrare si calcola secondo la seguente formula: 1000 x coefficiente di settore.* *Il numero dei lavoratori va riferito all'anno 2026 per l'intera azienda.* *Il coefficiente di settore è ricavabile dalla seguente tabella:* ***Settore di appartenenza Coefficiente di settore*** *– GG1 Lav. agricole e alimenti 0,18* *– GG2 Chimica, carta e cuoi 0,15* *– GG3 Costruzioni e impianti 0,23* *– GG4 Energia e comunicazioni 0,17* *– GG5 Legno e affini 0,25* *– GG6 Metalli e macchinari 0,18* *– GG7 Mineraria, rocce e vetro 0,21* *– GG8 Tessile e confezioni 0,10* *– GG9 Trasporti e magazzini 0,24* *– GG0 Attività varie 0,20* La procedura di rilevazione e analisi dei mancati infortuni deve fornire elementi per: *a. identificare, raccogliere e analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all'interno dei luoghi di lavoro* *b. risalire alle cause dirette, indirette e radice degli eventi* *c. individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive* *d. garantire un'opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un'immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell'esito finale.* *Ai fini della piena attuazione dell'intervento possono essere considerati validi:* *a. Trattamenti correttivi a breve termine, consistenti in interventi immediati sulla causa diretta (ad esempio nel caso di crollo di un ponteggio, l'azione correttiva potrebbe consistere nel delimitare l'area e vietarne l'accesso)* *b. Misure di miglioramento a lungo termine, che impattano anche a livello dell'organizzazione, consistenti in azioni che intervengono sia sulle cause radice sia sulle circostanze che ne hanno condizionato lo sviluppo, al fine di impedire che si ripetano (ad esempio nel caso di crollo di un ponteggio, le misure di miglioramento potranno consistere in maggiori controlli/verifiche del contratto con i fornitori del ponteggio; verifiche periodiche sulla corretta installazione del ponteggio; verifiche periodiche sul corretto uso del ponteggio).* **Documentazione ritenuta probante:** 1. Procedura aziendale di rilevazione e analisi dei mancati infortuni datata e firmata dal datore di lavoro 2. Elenco aggregato del totale di mancati infortuni rilevati nell'anno 2026, suddivisi per reparto e attività 3. Schede di rilevazione, analisi e trattamento, nel limite massimo di 50 eventi, estratti tra quelli rilevati nell'anno 2026 nelle quali siano indicate e descritte:		

INTERVENTI "IN EVIDENZA" DA ESEGUIRE NEL 2026 PER LA RIDUZIONE TASSO INAIL CON OT23			
N°	**INTERVENTO**	**TIPO DI INTERVENTO**	**CONSULENZA STUDIO (entro 2026)**
	a. le cause di ogni singolo evento/circostanza *b. le azioni correttive intraprese a breve termine, corredate di prove documentali dell'attuazione (fatture, immagini, video, eccetera)* *c. dichiarazione dell'azienda relativa al numero di lavoratori (compresi quelli stagionali) corredata dai nominativi* *d. le misure di miglioramento a lungo termine adottate per impedire il ripetersi di ogni singolo evento/circostanza, corredate di prove documentali dell'attuazione (fatture, immagini, video, eccetera).* I moduli (schede) da utilizzare per la rilevazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni (all.1), in cui riportare la descrizione dell'evento, le cause e le corrispondenti azioni correttive e misure intraprese per evitarne il ripetersi, sono in allegato al modello OT23 e derivano dall'istruzione operativa contenuta nel documento tecnico "Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello", realizzato nell'ambito del protocollo d'intesa tra Inail e CONFIMI Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020.		
F-5	L'azienda, nei luoghi di lavoro esclusi dal campo di applicazione del decreto del Ministero dell'interno 2 settembre 2021, art. 2, comma 2, dispone del piano per la gestione dell'emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno con verifica dell'esito.	**B**	**6/8 ore per organizzazione e supporto documentale**
	Note: *I casi previsti dal D.M. 2/9/2021, art. 2, comma 2 sono:* *a. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori* *b. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori* *c. luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).* **Documentazione ritenuta probante:** 1 Indicazione delle unità produttive che non rientrano nelle fattispecie elencate nell'art. 2, co. 2 del D.M. 2/9/2021 2 Descrizione dell'attività svolta nelle unità produttive di cui al punto 1, con: a. indicazione del numero di lavoratori b. indicazione della presenza contemporanea di eventuale pubblico c. dichiarazione della non appartenenza alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi stabilite nell'allegato I del DPR 151/2011 3 Piano di emergenza adottato dall'azienda nelle unità produttive di cui al punto 1, datato e firmato 4 Verbale datato e firmato nel 2026, descrittivo delle modalità di svolgimento e degli esiti di ciascuna prova di evacuazione.		

ULTERIORI OPPORTUNITÀ PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VALIDI A FINI OT23		
N°	**INTERVENTO**	**TIPO DI INTERVENTO**
A-1.3 (P)	L'azienda ha acquistato uno o più sistemi per l'agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e ha formato i propri lavoratori all'uso dei sistemi di salvataggio.	**A**
A-2.1	L'azienda ha installato nei propri ambienti di lavoro ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta.	**A**
A-2.2	L'azienda ha installato nei propri ambienti di lavoro scale fisse per l'accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate.	**B**
A-3.1	L'azienda ha acquistato e installato dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico della presenza di persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili.	**A**
A-3.2 (P)	L'azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21 settembre 1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010.	**A**
A-3.3	L'azienda ha adottato procedure lock out – tag out per garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione per tutte le macchine e altre attrezzature di lavoro in cui l'accensione o l'avviamento imprevisti o il rilascio di energia immagazzinata, potrebbero causare lesioni ai lavoratori.	**B**
A-3.4	L'azienda ha acquistato e installato, su tutte le macchine operatrici semoventi dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro.	**A**

ULTERIORI OPPORTUNITÀ PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VALIDI A FINI OT23		
N°	**INTERVENTO**	**TIPO DI INTERVENTO**
A-3.5	L'azienda ha acquistato e installato barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro di pertinenza delle macchine operatrici o in cui è prevista la circolazione di macchine semoventi, di veicoli o di bestiame.	**B**
A-3.8	L'azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l'accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l'aggancio dei componenti di sistemi anti caduta.	**B**
B-3	L'azienda ha acquistato e installato in modo inamovibile e permanente, su tutti i veicoli aziendali non provvisti, almeno tre dei seguenti dispositivi di: a. adattamento intelligente della velocità b. blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices") c. avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente d. avviso avanzato di distrazione del conducente e. segnalazione di arresto di emergenza f. rilevamento in retromarcia g. registratore di dati di evento h. monitoraggio della pressione degli pneumatici i. frenata di emergenza in grado di rilevare la presenza di persone e mezzi, a motore e non, di fronte a loro j. mantenimento della corsia k. avviso di deviazione dalla corsia l. rilevamento, specifici per autobus e autocarri, della presenza di persone e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo con avviso per i conducenti della loro presenza così da evitare le collisioni con tali utenti m. riduzione degli angoli morti davanti e al lato del conducente, specifici per autobus e autocarri n. sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale o. cronotachigrafi di tipo digitale	**A**
C-2.1 (P)	L'azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell'aria, sistemi di confinamento o sistemi automatici di abbattimento delle polveri per ridurre la concentrazione di agenti chimici pericolosi.	**A**
C-2.2	L'azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m3, in osservanza della buona pratica NIS (https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/come-fare-per/conoscere-il-rischio/polveri-e-fibre/silice-cristallina.html) o NEPSI (https://guide.nepsi.eu).	**A**
C-4.2	L'azienda ha introdotto nel processo produttivo macchine per l'esecuzione di fasi operative in sostituzione della movimentazione manuale dei carichi o della movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.	**A**
C-4.4	L'azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.	**B**
D-4	L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura.	**A**
E-1	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.	**A**

ULTERIORI OPPORTUNITÀ PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VALIDI A FINI OT23		
N°	**INTERVENTO**	**TIPO DI INTERVENTO**
E-3	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti da linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità: a. SGSL–AR: per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete" b. SGSL–MPI: per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole imprese c. SGI–AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia d. SGSL–AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa e. Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale f. SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le aziende del settore Gomma Plastica g. Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica h. SGSL-AS: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio i. Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di esercizio dei parchi eolici j. SGSL-U: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari k. SGSL-CP: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato.	**A**
E-4	L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014.	**A**
E-5	L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 asseverato.	**A**
E-7	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000.	**A**
F-1	L'azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni contemplino lo svolgimento di lavorazioni in solitario, di sistemi di rilevamento automatico "uomo a terra".	**A**
F-2 (P)	L'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore, ha effettuato uno specifico corso di formazione BLSD (Basic Life Support early Defibrillation) per i lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore nell'anno 2026 o nell'anno precedente.	**B**

PER DETTAGLI E PER LA DOCUMENTAZIONE PROBANTE NECESSARIA PER GLI INTERVENTI SOPRA ELENCATI PRENDERE VISIONE DEL MODULO DI DOMANDA OT23 – 2027.